



AUDIZIONE

CAMERA DEI DEPUTATI

martedì 12 novembre 2019
nell'aula della XI Commissione Lavoro
(Palazzo Montecitorio, IV piano)

COMMISSIONI RIUNITE VII (CULTURA) E XI (LAVORO) SU

disegno di legge C. 2222 (di conversione del DL n. 126/2019 recante
misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti)

MEMORIA dello
SNALS CONFESAL

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via Leopoldo Serra, 5 ROMA

PREMESSA

Tutti d'accordo. C'è la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per:

- assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche,
- porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali,
- ridurre il ricorso a contratti a termine.

Ma evidentemente sono diversi i criteri, le modalità e i tempi per raggiungere questi obiettivi, nonostante siano state sottoscritte delle Intese.

Tuttavia occorre far fronte alle urgenze: disporre le assunzioni in ruolo sulla totalità dei posti assegnati, anche ricorrendo alla compensazione; bandire i concorsi ordinari con cadenza regolare; agevolare l'immissione in ruolo del personale con una pregressa esperienza di servizio; prevedere percorsi abilitanti riservati per i docenti con servizio; riconoscere la professionalità acquisita.

Non farlo avrebbe come conseguenza la necessità di continuare a coprire gran parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a t.d con docenti non abilitati (pag. 2 - Relazione illustrativa).

IL DECRETO LEGGE 126/2019

Il decreto 126/2019 fa uno, due, tre ... passi indietro rispetto:

1. all'Intesa del 24 aprile 2019:

✓ erano previste, "in prima attuazione", adeguate e semplificate modalità per agevolare l'immissione in ruolo del personale con 36 mesi di servizio, non "unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali" ma senza esclusioni di ordine o grado di scuola;

✓ erano previsti, "in via transitoria", percorsi abilitativi riservati al personale con pregressa esperienza di servizio di almeno 36 mesi.

2. all'Intesa del 18 ottobre 2019:

✓ sono stati dimenticati i diplomati magistrali.

Lo Snals ha proposto e ripropone una soluzione condivisa di salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso:

All'art.4, comma 1bis della legge del 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito il DL 12 luglio 2018, n. 87 **sostituire** il termine 30 giugno 2019 con 30 giugno 2020.

Il decreto 126/2019 non ne fa menzione disattendendo gli impegni sottoscritti: L'Amministrazione si impegna ad individuare, in tempi brevi, l'idoneo veicolo normativo per consentire l'estensione al corrente anno scolastico del regime di salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso... . Intanto i docenti sono licenziati.

L'intera questione va risolta definitivamente. L'avvio della soluzione potrebbe essere il ricorso alla compensazione. Tanti posti del contingente di immissione in ruolo ogni anno restano vacanti per mancanza ... di personale e per mancato ricorso alla *compensazione*.

Anche quest'anno un gran numero dei posti destinati alle nomine in ruolo non sono stati attribuiti (vedi tabella a pag. 5) perché molti UAT e USR non hanno verificato la fattibilità della compensazione, peraltro prevista dalle norme e tuttavia disattesa:

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto. (DM n.688/2019 all. A, punto A1)

Lo Snals Confisal pone all'attenzione del MIUR questa inadempienza con l'obiettivo di garantire l'assegnazione a ruolo dell'intero contingente assegnato a livello nazionale e chiede la verifica delle condizioni, per ogni regione e provincia, affinché le eccedenze siano destinate a favore di altre graduatorie - comprese quelle del concorso straordinario per primaria e infanzia n. 1546/2018) - con decorrenza giuridica 1.9.2019.

Un'operazione indispensabile e urgente.

3. all'Intesa del 1^o ottobre 2019:

✓ inaccettabile l'esclusione dal concorso riservato per accedere ai posti di DSGA del personale Assistente Amministrativo che ha ricoperto tale incarico nella scuola per almeno tre anni. A differenza di quanto riportato nell'Intesa (*anche in deroga al requisito della laurea specifica prevista per l'accesso dall'esterno*) il decreto legge consente l'accesso al concorso ai soli laureati.

✓ Il disegno di legge recante disposizioni in materia di abilitazione è collegato alla manovra di Bilancio.

Lo Snals chiede un percorso più celere e una chiara definizione di coloro che potranno partecipare. Serve a dare risposta a tutti coloro per i quali si è creata l'aspettativa di conseguire un'abilitazione e che ha prestato tre annualità di servizio in tutti gli ordini e gradi scuola (td, ti, abilitati, con CFU, IeFP, dottori di ricerca, IRC ...).

Questi docenti potrebbero passare in seconda fascia di istituto, partecipare ai concorsi ordinari o alla mobilità professionale.

LE PROPOSTE DELLO SNALS CONFISAL

✓ **Art. 1 co. 3**

Prevedere che i docenti con titolo di studio per insegnare una classe di concorso senza posti vacanti e disponibili possano comunque seguire il solo percorso abilitativo (superamento della prova scritta e della prova orale).

Il concorso è bandito solo per le classi /materie con posti vacanti e disponibili. Dunque chi ha i requisiti delle tre annualità è comunque escluso. Evitare disparità di trattamento. Bandire i concorsi anche solo ai fini abilitativi anche per le classi di concorso senza posti vacanti e disponibili.

✓ **Art. 1, co. 5, lett. a**

Esplicitare che i docenti con le tre annualità che hanno insegnato su sostegno, senza specializzazione, provenendo dalle graduatorie di istituto incrociate, possano partecipare al concorso per la materia da cui sono stati chiamati per insegnare sostegno.

La richiesta è giustificata dal fatto che in ogni caso tale servizio "è valutato come servizio specifico per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo" (DM 374/2017 - allegato B- tabella di valutazione dei titoli per la graduatoria di 3^a fascia di istituto-).

Inoltre sono tanti i precari che, pur di insegnare, accettano nomine su sostegno, contribuendo comunque a far funzionare il sistema scuola, dove gli insegnanti specializzati sul sostegno non sono sufficienti a coprire le necessità;

✓ **Art. 1, co. 5, lett. a**

Consentire che le tre annualità siano state svolte in un periodo di tempo più ampio.

Prevedere che i titoli siano valutati fino alla scadenza della presentazione della domanda, con riserva di conseguire il titolo entro l'anno scolastico 2019-2020.

L'arco temporale individuato (ultimi 8 anni) esclude certamente una parte del personale precario. Parimenti l'esclusione dell'anno scolastico in corso produce altre categorie di precari.

✓ **Art. 1, co. 5, lett. a**

Esplicitare che gli anni di servizio - sia a t.i. che a t.d. - siano validi anche se prestati a seguito di assunzione "con riserva".

✓ **Art. 1 co. 7**

Esplicitare che anche il servizio prestato nelle scuole paritarie debba essere stato prestato unicamente nelle scuole secondarie.

✓ **Art. 1 co. 13, lett. c**

Esplicitare se la prova orale preceda o segua la valutazione dell'anno di formazione e prova.

✓ **Art. 2**

"Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche."

Dopo "reclutamento" aggiungere "del personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria e..."

✓ **Art. 2 co. 1-2**

La semplificazione delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici deve contenere previsioni che garantiscano la limitazione del contenzioso ed assetti organizzativi che assicurino equità, terzietà e professionalità.

✓ **-Art. 2 co. 3**

I 59 posti previsti per il ruolo dei dirigenti tecnici sono insufficienti a colmare gli organici del ruolo ispettivo. Anche in tal caso l'amministrazione smentisce se stessa allorché propone un sistema di valutazione diffuso e affidabile mentre accetta la notevole riduzione dei soggetti chiamati a farlo funzionare.

✓ **Art. 2 co. 6**

Alla fine del primo periodo, dopo le parole 2001/2012 aggiungere: *anche in deroga al requisito della laurea specifica prevista per l'accesso dall'esterno.*

Inaccettabile l'esclusione dal concorso riservato per accedere ai posti di DSGA del personale Assistente Amministrativo che ha ricoperto tale incarico nella scuola per almeno tre anni.

✓ **Art. 2 co.18**

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma 18 bis:

co. 1. All'art.4, comma 1bis della legge del 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito il DL 12 luglio 2018, n. 87 **sostituire** il termine 30 giugno 2019 con 30 giugno 2020.

Per salvaguardare i posti di lavoro in corso, in attesa delle sentenze definitive.

co. 2. Qualora le assunzioni in ruolo con decorrenza 1.9.2019 non siano state disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è obbligatorio, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, anche di diverso ordine e grado di scuola, avendo riguardo alla tipologia e alla disponibilità del posto di cui trattasi.

Le operazioni di cui al presente comma devono concludersi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

L'operazione è necessaria e urgente e costituisce un primo passo per ridurre il ricorso ai contratti a termine. Basti considerare che per il 2019-2020 i posti autorizzati per nomine in ruolo docenti erano 53.627 e che le nomine effettuate sono state appena del 40%.

Se si considerano, accanto a questo dato (n. 21236), le disponibilità dopo i trasferimenti (n. 64149), i posti della "quota 100"(n. 22.197), risultano scoperti per supplenze oltre 65.000 posti .

I numeri in dettaglio nella scheda che segue:

DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA
POSTI VACANTI E DISPONIBILI E NOMINE IN RUOLO - a. s. 2019-2020-

POSTI DISPONIBILI DOPO I TRASFERIMENTI		
POSTI COMUNI	(a)	47770
POSTI DI SOTEGNO	(b)	16379
TOTALE	(c)	64149
"QUOTA 100"		
POSTI DI "QUOTA 100"	(d)	22197
TOTALE (c+d)	(e)	86343
POSTI MIUR PER NOMINE IN RUOLO		
POSTI AUTORIZZATI PER NOMINE IN RUOLO	(f)	53627
NOMINE IN RUOLO EFFETTUATE 1.9.2019	(g)	21236
POSTI PER SUPPLENZE		
POSTI VACANTI E DISPONIBILI SCOPERTI PER CONTRATTI A T.D (e-g)	(h)	65110

✓ - **Artt. 5-6**

I provvedimenti per l'Università e la Ricerca si limitano a prorogare le procedure provvisorie relative ad approvvigionamenti e reclutamento non prevedendo misure stabili e sostenibili di stabilizzazione qualificata dei tanti giovani che lavorano nelle strutture universitarie.

✓ **Art. 7 co. 1**

Lo Snals Confsal, per inciso, ha già valutato la legge come un'altra innovazione a costo zero e dunque un disastro annunciato. Intende evitare lo scivolamento della disciplina verso una nuova marginalità e ha proposto l'avvio di un progetto di sperimentazione almeno biennale.

Nel merito del comma in questione, è pleonastico perché l'art. 2, co. 8 della legge 92/2019 già prevede che:

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

✓ **Art. 8 co. 5**

Pleonastico.

Il CCNL/2018, all'art. 22, comma 4, punto c4) assegna alla contrattazione integrativa di istituto la definizione dei "criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015".

Il contratto di istituto, compresa la parte economica, è valido per tutto il personale in servizio nell'istituto, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Lo Snals Confsal confida che durante la conversione in legge il decreto possa essere migliorato, anche con i contributi qui proposti.

Il segretario generale
Prof.ssa Elvira Serafini